

## **Gratuito patrocinio e fase di reclamo**

di Gaetano Walter Caglioti\*

Una delle problematiche da più parti sollevata consiste nel valutare, e stabilire, se gli effetti dell'ammissione a gratuito patrocinio a favore della parte ammessa, nelle procedure in cui è ammessa la fase del reclamo ( esempio nella fase dell'opposizione a precetto ) valgano anche nella successiva fase di reclamo.

Chi propende per la soluzione positiva basa le proprie ragioni sull'estensibilità dell'ammissione ai vari gradi e fasi del processo ex art.75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 ( Testo unico spese di giustizia) .

Il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo penale sia in quello civile, amministrativo, contabile e tributario è disciplinato da un'unica normativa contenuta nel Testo Unico sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n 115.<sup>1</sup>

Nei processi civili l'organo competente a ricevere l'istanza e provvedere alla stessa è, ai sensi dell'art. 124 del richiamato T.U. spese di giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero se il giudizio non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 93 T.U. spese di giustizia, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

L'articolo 75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico spese di giustizia) richiamato a sostegno della tesi favorevole all'estensione degli effetti dell'ammissione anche alla fase del reclamo ha portata generale ed attiene, a parere dello scrivente, solo e specificatamente alla indicazione che l'ammissione al gratuito patrocinio può essere presentato ed è valida per ogni grado e per ogni fase del processo.

L'art. 75 infatti, come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di testo unico “ *specifica l'ambito temporale di validità dell'ammissione al patrocinio* ”

Richiamata, e delimitata , la portata generale dell'articolo 75 T.U. spese di giustizia **la necessità, in caso di reclamo, di ulteriore ammissione al gratuito patrocinio** trova, a parere dello scrivente, fondamento dall'applicazione e dalla lettura degli articoli 120 e 126 del T. U. Spese di Giustizia.

---

<sup>1</sup> Parte III Titoli I- II – III – IV – V - articoli dal 74 al 145 DPR 115/2002 ( testo unico spese di giustizia)

Mentre in materia penale per la concessione del beneficio è sufficiente il solo requisito reddituale <sup>2</sup> in materia civile, ai sensi dell'articolo 126 T.U. spese di Giustizia, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è subordinata *al c.d. fumus boni iuris*,<sup>3</sup> requisito che quindi deve essere valutato, nella sua sussistenza, da parte del competente Consiglio dell'Ordine circa la manifesta fondatezza delle ragioni alla base del reclamo che la parte intende presentare.

Inoltre essendo il provvedimento di rigetto equiparabile a soccombenza e il reclamo ad impugnazione troverebbe applicazione l'art 120 T.U. spese di Giustizia ai sensi del quale *“la parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione”*.

---

\*(Dott. Gaetano Walter Caglioti Dirigente Tribunale di Vibo Valentia-04/12)

---

<sup>2</sup> Articolo 76 TU spese di giustizia

<sup>3</sup> Articolo 122 T U spese di giustizia